

I Principi Fondamentali

Questi primi dodici articoli sono i **Principi fondamentali**: sono la base ideale, giuridica e morale di tutta la Costituzione. Da qui derivano i valori centrali dell'ordinamento italiano: democrazia, lavoro, dignità, uguaglianza, solidarietà, autonomia, pluralismo religioso, cultura, ambiente, pace e apertura internazionale.

Articolo 1

Testo

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Spiegazione

Questo articolo dice tre cose decisive. Primo: l'Italia non è una monarchia, ma una **Repubblica**. Secondo: è una Repubblica **democratica**, cioè il potere politico nasce dal popolo. Terzo: è "fondata sul lavoro", quindi il lavoro non è solo un mezzo economico, ma un valore centrale della dignità personale e della vita sociale.

La sovranità appartiene al popolo, ma non in modo assoluto o caotico: il popolo la esercita **secondo le forme e i limiti della Costituzione**, cioè attraverso elezioni, Parlamento, referendum, istituzioni e garanzie costituzionali.

Articolo 2

Testo

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Spiegazione

L'articolo 2 afferma che esistono diritti fondamentali della persona che lo Stato non "concede", ma **riconosce**. Sono diritti che spettano all'essere umano in quanto tale.

La persona è tutelata sia individualmente, sia dentro le "formazioni sociali": famiglia, scuola, lavoro, associazioni, comunità religiose, sindacati, gruppi sociali. Però ai diritti corrispondono anche doveri: la Costituzione richiede solidarietà politica, economica e sociale. In altre parole, nessuno vive isolato: la libertà personale deve convivere con la responsabilità verso gli altri.

Articolo 3

Testo

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Spiegazione

Questo è uno degli articoli più importanti. Il primo comma stabilisce l'**eguaglianza formale**: tutti sono uguali davanti alla legge, senza discriminazioni.

Il secondo comma introduce l'**eguaglianza sostanziale**: non basta dire che tutti sono uguali, perché nella realtà alcune persone partono svantaggiate per povertà, esclusione, disabilità, mancanza di istruzione, condizioni familiari o sociali. La Repubblica deve quindi rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona di svilupparsi pienamente e di partecipare alla vita del Paese.

Articolo 4**Testo**

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Spiegazione

Il lavoro è un diritto, ma anche un dovere sociale. Lo Stato deve creare condizioni perché il lavoro sia concretamente possibile: politiche economiche, formazione, tutela dei lavoratori, accesso all'occupazione.

Il secondo comma dice che ogni cittadino deve contribuire, secondo le proprie capacità e scelte, al progresso della società. Non si parla solo di progresso economico, ma anche "spirituale": cultura, educazione, solidarietà, cura, impegno civile.

Articolo 5**Testo**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Spiegazione

L'Italia è una e indivisibile: non può essere spezzata in Stati separati. Però questa unità non significa centralismo assoluto. La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni.

Il principio è: lo Stato resta unitario, ma molte decisioni devono essere prese vicino ai cittadini, attraverso il decentramento e l'autonomia territoriale.

Articolo 6**Testo**

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Spiegazione

L'Italia riconosce che nel suo territorio esistono comunità con lingue e culture diverse: per esempio tedesco in Alto Adige/Südtirol, francese in Valle d'Aosta, sloveno in Friuli Venezia Giulia, ladino, sardo, friulano e altre minoranze.

L'articolo tutela la diversità linguistica come valore costituzionale. La lingua non è solo un mezzo di comunicazione: è identità, cultura, memoria collettiva.

Articolo 7**Testo**

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Spiegazione

Questo articolo disciplina i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ambito: lo Stato nell'ordine civile, la Chiesa nell'ordine religioso.

I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati nel 1929 e poi modificati con l'Accordo del 1984. Se Stato e Chiesa concordano modifiche ai Patti, non serve cambiare la Costituzione con la procedura aggravata dell'articolo 138.

Articolo 8

Testo

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Spiegazione

L'articolo 8 completa l'articolo 7. Non tutela solo la Chiesa cattolica, ma tutte le confessioni religiose. Tutte sono libere davanti alla legge.

Le religioni diverse da quella cattolica possono organizzarsi secondo i propri statuti, purché non siano contrari all'ordinamento italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati attraverso "intese", cioè accordi tra lo Stato e le rappresentanze delle confessioni religiose.

Il principio di fondo è la **libertà religiosa** e il pluralismo.

Articolo 9

Testo

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Spiegazione

L'articolo 9 è fondamentale per cultura, ricerca, ambiente e patrimonio storico-artistico.

Il primo comma valorizza cultura, scienza e tecnica: uno Stato democratico deve favorire conoscenza, istruzione, ricerca e innovazione.

Il secondo comma tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico: monumenti, città d'arte, musei, archivi, beni culturali, bellezze naturali.

Il terzo comma, introdotto con la riforma costituzionale del 2022, inserisce espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, anche nell'interesse delle future generazioni. Questo significa che la Costituzione guarda non solo ai cittadini di oggi, ma anche a chi verrà dopo di noi.

Articolo 10**Testo**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Spiegazione

L'articolo 10 apre l'ordinamento italiano al diritto internazionale. L'Italia non vive isolata: deve rispettare le norme internazionali generalmente riconosciute.

La condizione dello straniero deve essere disciplinata dalla legge nel rispetto dei trattati internazionali. Il terzo comma riconosce il diritto d'asilo a chi, nel proprio Paese, non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla

Costituzione italiana.

Il quarto comma vieta l'estradizione dello straniero per reati politici: l'Italia non consegna una persona a un altro Stato se il rischio è che venga perseguita per ragioni politiche.

Articolo 11**Testo**

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Spiegazione

Questo articolo non dice semplicemente che l'Italia "non ama" la guerra: dice che la **ripudia**. La guerra non può essere usata come strumento di aggressione né come mezzo ordinario per risolvere le controversie internazionali.

L'articolo consente anche limitazioni di sovranità, purché avvengano in condizioni di parità con altri Stati e servano a costruire pace e giustizia internazionale. È una base costituzionale importante per la partecipazione dell'Italia a organizzazioni internazionali come l'ONU e, secondo la lettura costituzionale consolidata, al processo di integrazione europea.

Articolo 12**Testo**

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Spiegazione

L'articolo 12 definisce il simbolo della Repubblica: il tricolore verde, bianco e rosso. La bandiera non è solo un segno esteriore: rappresenta l'unità nazionale, la storia del Paese e l'identità della Repubblica nata dalla Costituzione.

Parte I***Diritti e doveri dei cittadini******Titolo I – Rapporti civili***

Articolo 13**Testo**

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Spiegazione

Questo articolo tutela la **libertà personale**, cioè la libertà fisica e morale della persona. Nessuno può essere arrestato, perquisito, detenuto o limitato nella propria libertà se non nei casi previsti dalla legge e con un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

La Costituzione ammette interventi urgenti della pubblica sicurezza, ma solo in casi eccezionali. Anche allora, il controllo del giudice deve arrivare rapidamente: entro 48 ore la misura deve essere comunicata all'autorità giudiziaria e, se non viene convalidata entro altre 48 ore, perde effetto.

Molto importante è anche il divieto di violenza fisica e morale contro persone detenute o comunque private della libertà. Lo Stato può limitare la libertà nei casi previsti dalla legge, ma non può mai annullare la dignità della persona.

Articolo 14

Testo

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Spiegazione

Il domicilio è lo spazio privato della persona: casa, abitazione, luogo in cui si svolge la vita privata o professionale. La Costituzione lo considera **inviolabile**.

Lo Stato può entrare nel domicilio per ispezioni, perquisizioni o sequestri solo nei casi previsti dalla legge e con garanzie simili a quelle previste per la libertà personale.

L'ultimo comma riguarda controlli particolari, come quelli sanitari, fiscali o di sicurezza pubblica. Anche questi devono

essere disciplinati dalla legge, perché la tutela della casa e della vita privata rimane un valore costituzionale fondamentale.

Articolo 15

Testo

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Spiegazione

Questo articolo protegge la libertà e la segretezza delle comunicazioni: lettere, telefonate, messaggi, email e ogni altra forma di comunicazione.

Nessuno può controllare o intercettare comunicazioni private liberamente. Le limitazioni sono possibili solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria e secondo le garanzie stabilite dalla legge.

Il principio è molto attuale: anche nell'epoca digitale, la comunicazione privata è una proiezione della libertà personale.

Articolo 16

Testo

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Spiegazione

L'articolo 16 tutela la libertà di movimento. Ogni cittadino può spostarsi e stabilirsi liberamente nel territorio italiano.

Le limitazioni sono ammesse solo per motivi generali di sanità o sicurezza, e devono essere previste dalla legge. Non è invece possibile limitare la libertà di circolazione per ragioni politiche.

Il cittadino ha anche diritto di uscire dall'Italia e di rientrarvi, salvo obblighi di legge, per esempio legati a provvedimenti giudiziari.

Articolo 17

Testo

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Spiegazione

Questo articolo tutela il diritto di riunione. I cittadini possono incontrarsi, discutere, manifestare, organizzarsi, purché lo facciano pacificamente e senza armi.

La Costituzione distingue tra riunioni private, riunioni in luoghi aperti al pubblico e riunioni in luogo pubblico. Per le riunioni in luogo pubblico serve il preavviso all'autorità, ma non è una richiesta di autorizzazione: l'autorità può vietarle solo per motivi concreti di sicurezza o incolumità pubblica.

È una garanzia essenziale della democrazia, perché consente ai cittadini di esprimersi collettivamente.

Articolo 18**Testo**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Spiegazione

L'articolo 18 tutela la libertà di associazione. I cittadini possono creare associazioni, movimenti, partiti, sindacati, gruppi culturali, sportivi, sociali o politici senza dover chiedere autorizzazione preventiva allo Stato.

Ci sono però limiti precisi. Non sono ammesse associazioni che perseguono fini vietati dalla legge penale. Sono inoltre vietate le associazioni segrete e quelle che usano strutture di tipo militare per fini politici.

La libertà di associarsi è fondamentale, ma non può diventare uno strumento per minacciare la democrazia.

Articolo 19**Testo**

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Spiegazione

Questo articolo tutela la libertà religiosa individuale e collettiva. Ogni persona può credere, non credere, cambiare religione, praticare il culto privatamente o pubblicamente, e diffondere le proprie convinzioni religiose.

Il limite indicato dalla Costituzione riguarda i riti contrari al buon costume. Il punto centrale, però, è che la libertà religiosa non appartiene solo ai cittadini italiani, ma a **tutti**.

Articolo 20**Testo**

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Spiegazione

L'articolo 20 impedisce allo Stato di discriminare enti, associazioni o istituzioni solo perché hanno natura religiosa o finalità di culto.

Una fondazione, un ente o un'associazione religiosa non può subire limiti speciali o tasse particolari solo per il suo carattere ecclesiastico. È una norma di garanzia del pluralismo religioso e della libertà delle comunità di fede.

Articolo 21**Testo**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Spiegazione

L'articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero. È una delle libertà più importanti in una democrazia: ciascuno può esprimere idee, opinioni, critiche, convinzioni politiche, morali, culturali o religiose.

La stampa non può essere sottoposta a censura preventiva o autorizzazione. Il sequestro è ammesso solo in casi precisi e con controllo dell'autorità giudiziaria.

Il principio vale oggi anche per mezzi moderni di comunicazione, pur essendo scritto in un'epoca precedente a internet. La libertà di espressione, però, non è assoluta: incontra limiti come la tutela della dignità altrui, la reputazione, la sicurezza e il divieto di manifestazioni contrarie al buon costume.

Articolo 22

Testo

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Spiegazione

Questo articolo nasce anche come reazione alle esperienze autoritarie del passato. Lo Stato non può privare una persona della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome per ragioni politiche.

La capacità giuridica è l'idoneità a essere titolari di diritti e doveri. Il nome e la cittadinanza sono elementi fondamentali dell'identità personale e civile. La Costituzione impedisce che diventino strumenti di persecuzione politica.

Articolo 23

Testo

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Spiegazione

Nessuno può essere obbligato a fare qualcosa o a pagare qualcosa allo Stato se non esiste una legge che lo preveda.

Questo articolo è alla base del principio di legalità in materia di obblighi personali e patrimoniali. Per esempio, imposte, tasse, contributi o obblighi di servizio devono avere una base legislativa.

Articolo 24

Testo

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Spiegazione

L'articolo 24 tutela il diritto alla giustizia e alla difesa. Chi ritiene leso un proprio diritto o interesse legittimo può rivolgersi a un giudice.

La difesa è definita "diritto inviolabile": vale in ogni fase del procedimento, civile, penale, amministrativo, tributario o contabile.

La Costituzione prevede anche che chi non ha mezzi economici debba poter comunque difendersi: da qui istituti come il patrocinio a spese dello Stato. Infine, la legge deve prevedere forme di riparazione per gli errori giudiziari.

Articolo 25**Testo**

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Spiegazione

Questo articolo contiene principi fondamentali della giustizia.

Il primo è il principio del **giudice naturale precostituito per legge**: il giudice competente deve essere stabilito prima, dalla legge, e non scelto dopo in base alla persona o al caso concreto.

Il secondo è il principio di legalità penale: nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge come reato.

Il terzo riguarda le misure di sicurezza: anche queste possono essere applicate solo nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 26**Testo**

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Spiegazione

L'extradizione è la consegna di una persona da uno Stato a un altro perché venga processata o scontata una pena.

Per il cittadino italiano, l'extradizione è possibile solo se prevista da convenzioni internazionali. Non è ammessa per reati politici.

La norma serve a proteggere il cittadino da persecuzioni politiche mascherate da procedimenti penali.

Articolo 27

Testo

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Spiegazione

Questo articolo è centrale nel diritto penale costituzionale.

La responsabilità penale è personale: nessuno può essere punito per colpe altrui. Ogni persona risponde dei propri fatti.

Il secondo comma contiene la presunzione di non colpevolezza: l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Il terzo comma afferma che la pena non deve essere vendetta. Non può essere disumana e deve tendere alla rieducazione del condannato, cioè al suo reinserimento nella società.

L'ultimo comma vieta la pena di morte. La Costituzione afferma così il primato della vita e della dignità umana anche davanti ai reati più gravi.

Articolo 28

Testo

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Spiegazione

L'articolo 28 stabilisce che chi esercita una funzione pubblica non è al di sopra della legge. Funzionari e dipendenti pubblici rispondono personalmente se violano diritti attraverso i loro atti.

La responsabilità può essere penale, civile o amministrativa, secondo i casi. Inoltre, la responsabilità civile può estendersi anche allo Stato o all'ente pubblico di appartenenza.

Il principio è molto importante: l'autorità pubblica deve essere esercitata nel rispetto dei diritti della persona.

Parte I**Diritti e doveri dei cittadini****Titolo II – Rapporti etico-sociali**

Articolo 29**Testo**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Spiegazione

L'articolo 29 riconosce la famiglia come una realtà fondamentale della società. La Costituzione la definisce "società naturale fondata sul matrimonio", cioè una comunità primaria nella quale si sviluppano affetti, responsabilità, solidarietà e vita personale.

Il secondo comma afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Marito e moglie hanno pari dignità e pari diritti. Questa norma ha avuto grande importanza storica, perché ha superato una visione patriarcale della famiglia, nella quale il marito aveva una posizione dominante.

La legge può prevedere limiti, ma solo per garantire l'unità familiare, non per negare la pari dignità dei coniugi.

[Data]

Articolo 30**Testo**

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Spiegazione

Questo articolo mette al centro i figli e la responsabilità genitoriale. I genitori hanno il **dovere** e il **diritto** di mantenere, istruire ed educare i figli. Non si tratta solo di provvedere economicamente, ma anche di accompagnare la crescita umana, culturale, morale e sociale dei figli.

La Costituzione afferma espressamente che questi doveri valgono anche per i figli nati fuori dal matrimonio. È un principio di grande civiltà giuridica: il figlio non deve subire discriminazioni a causa della condizione dei genitori.

Se i genitori non sono in grado di svolgere i loro compiti, la legge deve intervenire per proteggere i figli. L'articolo disciplina anche la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio e la possibilità di accertare la paternità secondo norme stabilite dalla legge.

Articolo 31**Testo**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Spiegazione

L'articolo 31 impone alla Repubblica di sostenere concretamente la famiglia. Non basta riconoscere la famiglia come valore: lo Stato deve anche aiutarla attraverso misure economiche, sociali e assistenziali.

Particolare attenzione è data alle famiglie numerose, che possono avere maggiori bisogni economici e organizzativi.

Il secondo comma tutela maternità, infanzia e gioventù. La Costituzione riconosce che madri, bambini e giovani hanno bisogno di protezioni specifiche: servizi sociali, assistenza sanitaria, scuola, sostegno economico, politiche familiari e istituti di tutela.

Articolo 32

Testo

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Spiegazione

L'articolo 32 è il fondamento costituzionale del diritto alla salute. La salute è contemporaneamente un **diritto fondamentale dell'individuo** e un **interesse della collettività**.

È un diritto individuale perché ogni persona ha diritto alla cura, alla prevenzione e alla tutela della propria integrità fisica e psichica. È anche interesse collettivo perché la salute di ciascuno riguarda anche la comunità: si pensi alle epidemie, alla sicurezza sanitaria, alla prevenzione e all'ambiente.

La Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti, cioè a chi non ha mezzi economici sufficienti.

Il secondo comma stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non in base a una legge. Quindi un

trattamento sanitario obbligatorio è possibile solo quando lo prevede la legge e nel rispetto di garanzie rigorose.

L'ultimo comma è decisivo: anche quando la legge impone un trattamento sanitario, non può mai violare il rispetto della persona umana. La dignità della persona resta il limite invalicabile.

Articolo 33

Testo

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Spiegazione

L'articolo 33 tutela la libertà della cultura, della scienza, dell'arte e dell'insegnamento.

Il primo comma è molto forte: arte e scienza sono libere. Questo significa che la ricerca, la cultura e la creatività non devono essere controllate ideologicamente dal potere politico.

La Repubblica stabilisce le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado. Allo stesso tempo, anche enti e privati possono creare scuole, ma "senza oneri per lo Stato", cioè senza pretendere automaticamente finanziamenti pubblici.

Le scuole non statali possono chiedere la parità. In quel caso la legge deve garantire libertà alla scuola e un trattamento equivalente agli studenti rispetto a quelli delle scuole statali.

L'articolo prevede anche l'esame di Stato, necessario per passare tra alcuni ordini scolastici, concludere percorsi di studio o ottenere abilitazioni professionali.

Università e accademie hanno autonomia, entro i limiti stabiliti dalla legge. L'autonomia serve a proteggere la libertà della ricerca e della formazione superiore.

L'ultimo comma, introdotto con una riforma costituzionale recente, riconosce il valore educativo, sociale e psicofisico dello sport. Lo sport viene così considerato non solo attività fisica, ma anche strumento di benessere, educazione, inclusione e crescita personale.

Articolo 34

Testo

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Spiegazione

L'articolo 34 completa la tutela costituzionale dell'istruzione.

"La scuola è aperta a tutti" significa che l'accesso all'istruzione non può dipendere da ricchezza, origine sociale, religione, sesso,

lingua o condizione personale. La scuola è uno strumento di uguaglianza e promozione della persona.

L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni. La Costituzione vuole evitare che povertà, ignoranza o esclusione impediscano ai giovani di formarsi.

Il terzo comma è molto importante: chi è capace e meritevole deve poter arrivare ai livelli più alti degli studi anche se non ha mezzi economici. Il talento non deve essere bloccato dalla povertà.

Per rendere reale questo diritto, la Repubblica deve prevedere borse di studio, assegni alle famiglie e altre forme di sostegno, assegnate tramite concorso.

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo III – Rapporti economici

Articolo 35

Testo

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Spiegazione

L'articolo 35 apre il Titolo dedicato ai rapporti economici e mette al centro il **lavoro**. La Repubblica non tutela solo il lavoro subordinato tradizionale, ma il lavoro "in tutte le sue forme": manuale, intellettuale, autonomo, dipendente, professionale, agricolo, industriale, artigianale.

La formazione professionale è considerata essenziale, perché il lavoratore deve poter crescere, aggiornarsi e migliorare la propria posizione.

L'articolo guarda anche oltre i confini nazionali: promuove la tutela internazionale dei diritti del lavoro e riconosce la libertà di emigrare, proteggendo i lavoratori italiani all'estero.

Articolo 36

Testo

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Spiegazione

Questo articolo stabilisce il principio della **giusta retribuzione**. Il salario deve essere proporzionato al lavoro svolto, ma deve anche essere sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.

Non basta quindi pagare formalmente una persona: la retribuzione deve rispettare la dignità umana.

L'articolo tutela anche il tempo di vita del lavoratore: la legge deve fissare la durata massima della giornata lavorativa, e il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite. Questi diritti sono irrinunciabili: non possono essere ceduti nemmeno volontariamente.

Articolo 37**Testo**

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Spiegazione

L'articolo 37 tutela donne e minori nel mondo del lavoro.

Il primo comma afferma la parità tra lavoratrice e lavoratore: stessi diritti e stessa retribuzione a parità di lavoro. È un principio di uguaglianza sostanziale applicato al lavoro.

La Costituzione riconosce poi una speciale protezione alla maternità e al bambino. Non significa relegare la donna alla famiglia, ma impedire che maternità e lavoro siano messi in conflitto in modo ingiusto.

Gli ultimi commi tutelano i minori: la legge deve stabilire un'età minima per il lavoro salariato e prevedere protezioni speciali. Anche i minori, se lavorano, hanno diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro.

Articolo 38**Testo**

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Spiegazione

L'articolo 38 fonda il sistema costituzionale della **sicurezza sociale**.

Chi è inabile al lavoro e non ha mezzi per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori, invece, devono essere protetti nei momenti di difficoltà: infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

La Costituzione tutela anche le persone con disabilità, riconoscendo il diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Lo Stato deve predisporre o integrare gli organi necessari per garantire questi diritti, ma l'assistenza privata resta libera. Il principio è che nessuno deve essere abbandonato quando si trova in condizioni di bisogno.

Articolo 39

Testo

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Spiegazione

L'articolo 39 riconosce la **libertà sindacale**. I lavoratori possono organizzarsi liberamente in sindacati per difendere i propri interessi.

La Costituzione prevede anche un sistema di registrazione dei sindacati, legato alla presenza di statuti democratici. I sindacati registrati avrebbero personalità giuridica e potrebbero stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria.

Nella pratica, questa parte dell'articolo non è stata pienamente attuata nei termini previsti dalla Costituzione. Tuttavia, la libertà sindacale e la contrattazione collettiva restano pilastri del diritto del lavoro italiano.

Articolo 40

Testo

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Spiegazione

L'articolo 40 riconosce il **diritto di sciopero**. Lo sciopero è uno strumento collettivo attraverso il quale i lavoratori possono sospendere il lavoro per difendere diritti, condizioni economiche, dignità professionale e interessi collettivi.

La Costituzione non considera lo sciopero un disordine, ma un diritto. Tuttavia, esso deve essere esercitato entro i limiti stabiliti dalla legge, soprattutto quando riguarda servizi essenziali come sanità, trasporti, sicurezza e istruzione.

Articolo 41**Testo**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Spiegazione

L'articolo 41 tutela la libertà di iniziativa economica privata: ciascuno può avviare un'attività, un'impresa, una professione, un progetto economico.

Questa libertà, però, non è assoluta. L'economia non può danneggiare la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. L'impresa è libera, ma deve restare dentro una cornice sociale e costituzionale.

L'ultimo comma consente alla legge di prevedere programmi e controlli per orientare l'attività economica, pubblica e privata, verso fini sociali e ambientali. È un punto importante della Costituzione: il mercato è riconosciuto, ma non è superiore alla persona.

Articolo 42**Testo**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Spiegazione

L'articolo 42 riconosce la proprietà pubblica e privata. La proprietà privata è garantita, ma non è concepita come un potere assoluto.

La legge stabilisce come si acquista, come si usa e quali limiti può avere la proprietà, con due obiettivi: assicurarne la **funzione sociale** e renderla accessibile a tutti.

La funzione sociale significa che l'uso dei beni non deve essere contrario all'interesse generale. Per esempio, la proprietà non può essere esercitata in modo da danneggiare la collettività.

La Costituzione ammette l'espropriazione per motivi di interesse generale, ma solo nei casi previsti dalla legge e con indennizzo.

Articolo 43

Testo

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Spiegazione

L'articolo 43 consente, in casi particolari, l'intervento pubblico diretto nell'economia.

La legge può riservare o trasferire allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o utenti determinate imprese, quando riguardano servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio e abbiano un interesse generale preminente.

La norma non elimina l'economia privata, ma dice che alcuni settori strategici possono essere sottratti alla logica puramente privata quando è necessario per l'utilità generale.

Articolo 44**Testo**

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Spiegazione

L'articolo 44 riguarda la proprietà terriera e l'agricoltura. Nasce in un'Italia in cui la questione agraria era molto importante, specialmente per la presenza di grandi latifondi e forti disuguaglianze sociali.

La legge può imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata per usare meglio il suolo e creare rapporti sociali più equi. Può favorire la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione di unità produttive efficienti.

La Costituzione tutela anche la piccola e media proprietà agricola e prevede interventi a favore delle zone montane, spesso più fragili dal punto di vista economico e sociale.

Articolo 45**Testo**

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Spiegazione

L'articolo 45 valorizza la **cooperazione**. Le cooperative, quando hanno carattere mutualistico e non finalità speculative private, svolgono una funzione sociale.

La cooperativa non è costruita solo intorno al profitto individuale, ma alla collaborazione tra soci: lavoratori, consumatori, utenti o produttori.

La legge deve promuovere la cooperazione, ma anche controllare che mantenga davvero il suo carattere mutualistico. L'articolo tutela inoltre l'artigianato, riconoscendone il valore economico, culturale e sociale.

Articolo 46**Testo**

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Spiegazione

L'articolo 46 riconosce il principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

L'idea è che il lavoratore non sia solo forza-lavoro, ma persona coinvolta nella vita dell'impresa. La collaborazione deve avvenire nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, e deve armonizzarsi con le esigenze produttive.

È una norma che punta a rendere l'economia più democratica e a valorizzare il lavoro anche dentro l'organizzazione aziendale.

Articolo 47**Testo**

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Spiegazione

L'articolo 47 tutela il **risparmio**. La Repubblica deve incoraggiarlo e proteggerlo, perché il risparmio è importante sia per le famiglie sia per l'economia nazionale.

Lo Stato deve anche disciplinare, coordinare e controllare il credito, cioè l'attività bancaria e finanziaria. Questo serve a evitare abusi, crisi e comportamenti dannosi per i risparmiatori.

Il secondo comma promuove l'accesso del risparmio popolare alla casa, alla proprietà agricola diretta e agli investimenti produttivi. La Costituzione vuole che la ricchezza e la proprietà non restino concentrate in poche mani, ma possano essere accessibili anche ai cittadini comuni.

Parte I***Diritti e doveri dei cittadini******Titolo IV – Rapporti politici***

Articolo 48**Testo**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Spiegazione

L'articolo 48 disciplina il **diritto di voto**, uno dei fondamenti della democrazia.

Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne. Il voto è:

personale, perché ciascuno vota per sé e non può delegare altri; **eguale**, perché ogni voto ha lo stesso valore; **libero**, perché nessuno può costringere l'elettore; **segreto**, perché nessuno deve sapere come una persona ha votato.

Il voto è anche un **dovere civico**: non è solo un diritto individuale, ma una forma di partecipazione alla vita della Repubblica.

L'articolo tutela anche il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo una circoscrizione Estero. Infine, stabilisce che il diritto di voto può essere limitato solo in casi specifici previsti dalla legge, come incapacità civile, sentenza penale irrevocabile o indegnità morale.

Articolo 49

Testo

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Spiegazione

L'articolo 49 riconosce il ruolo dei **partiti politici**.

I cittadini possono associarsi liberamente in partiti per partecipare alla formazione dell'indirizzo politico del Paese. I

partiti sono strumenti attraverso cui le persone organizzano idee, programmi, interessi e proposte per la vita pubblica.

La Costituzione richiede che questo avvenga con **metodo democratico**. Ciò significa che la competizione politica deve rispettare libertà, pluralismo, regole costituzionali e confronto pacifico.

Articolo 50

Testo

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Spiegazione

L'articolo 50 prevede il diritto di **petizione**.

I cittadini possono rivolgersi direttamente al Parlamento, cioè alle Camere, per chiedere leggi, modifiche legislative o per rappresentare bisogni collettivi.

È una forma di partecipazione democratica diversa dal voto. Anche fuori dalle elezioni, i cittadini possono portare all'attenzione delle istituzioni problemi, richieste e proposte.

Articolo 51

Testo

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Spiegazione

L'articolo 51 riguarda l'accesso agli **uffici pubblici** e alle **cariche elettive**.

Tutti i cittadini, donne e uomini, possono accedervi in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Questo principio impedisce discriminazioni nell'accesso alla pubblica amministrazione e alla rappresentanza politica.

La Repubblica deve promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. Non basta affermare l'uguaglianza in astratto: servono misure concrete per renderla effettiva.

L'articolo prevede anche che chi svolge funzioni pubbliche elettive abbia il tempo necessario per esercitarle e conservi il posto di lavoro. Questo evita che solo chi è ricco o libero da obblighi lavorativi possa dedicarsi alla vita pubblica.

Articolo 52**Testo**

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Spiegazione

L'articolo 52 afferma che la **difesa della Patria** è un dovere fondamentale del cittadino.

Storicamente questo articolo era collegato anche al servizio militare obbligatorio. Oggi il servizio militare obbligatorio è sospeso dalla legislazione ordinaria, ma il principio costituzionale resta: la difesa del Paese riguarda il rapporto tra cittadino e Repubblica.

La Costituzione precisa che l'adempimento del servizio militare non deve danneggiare il lavoro né i diritti politici del cittadino.

L'ultimo comma è molto importante: le Forze armate devono essere ordinate secondo lo spirito democratico della Repubblica. Quindi l'apparato militare non è un potere separato o contrario alla democrazia, ma deve servire l'ordinamento costituzionale.

Articolo 53

Testo

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Spiegazione

L'articolo 53 disciplina il dovere fiscale.

Tutti devono contribuire alle spese pubbliche, ma in base alla propria **capacità contributiva**. Questo significa che il peso delle imposte deve tenere conto della situazione economica reale della persona.

Il sistema tributario deve essere ispirato alla **progressività**: chi ha di più deve contribuire in misura maggiore. La progressività non è solo un criterio tecnico, ma uno strumento di giustizia sociale e solidarietà.

Le tasse, in questa visione costituzionale, non sono soltanto un peso: servono a finanziare servizi pubblici, sanità, scuola, sicurezza, giustizia, infrastrutture e welfare.

Articolo 54

Testo

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Spiegazione

L'articolo 54 chiude la Parte I della Costituzione con il dovere di fedeltà alla Repubblica.

Essere fedeli alla Repubblica non significa obbedienza cieca a un governo o a un partito. Significa rispettare l'ordinamento costituzionale, le istituzioni democratiche, i diritti fondamentali e le leggi.

Il secondo comma riguarda chi esercita funzioni pubbliche: magistrati, funzionari, amministratori, militari, rappresentanti eletti e altri soggetti pubblici. Essi devono agire con **disciplina e onore**, cioè con correttezza, responsabilità, imparzialità e rispetto del bene comune.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I – Il Parlamento

Sezione I – Le Camere

Articolo 55

Testo

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Spiegazione

L'articolo 55 stabilisce che il Parlamento italiano è formato da **due Camere**: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Questo sistema si chiama **bicameralismo**. In Italia, Camera e Senato hanno funzioni molto simili: entrambe partecipano alla formazione delle leggi ed entrambe votano la fiducia al Governo.

Il Parlamento può riunirsi anche in **seduta comune**, cioè deputati e senatori insieme, ma solo nei casi previsti dalla

Costituzione. Per esempio, ciò avviene per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Articolo 56

Testo

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Spiegazione

Questo articolo disciplina la **Camera dei deputati**.

La Camera è eletta a suffragio universale e diretto: tutti i cittadini aventi diritto votano direttamente i propri rappresentanti.

Il numero dei deputati è oggi **400**, di cui **8 eletti nella circoscrizione Estero**. Questa modifica deriva dalla riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari.

Per essere eletti deputati bisogna avere compiuto **25 anni** nel giorno delle elezioni.

L'ultimo comma spiega il criterio tecnico per distribuire i seggi tra le circoscrizioni italiane, in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento.

Articolo 57

Testo

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Spiegazione

L'articolo 57 disciplina il **Senato della Repubblica**.

Il Senato è eletto su base regionale: questo significa che i seggi sono distribuiti tra Regioni e Province autonome, salvo quelli riservati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è oggi **200**, di cui **4 eletti all'estero**.

La Costituzione garantisce un numero minimo di senatori per ogni Regione o Provincia autonoma: almeno 3, salvo il Molise che ne ha 2 e la Valle d'Aosta che ne ha 1. Questo serve a evitare che territori meno popolosi siano completamente marginalizzati.

Articolo 58

Testo

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Spiegazione

L'articolo 58 riguarda l'elezione dei senatori.

I senatori sono eletti direttamente dai cittadini. Oggi, dopo la riforma costituzionale sul voto per il Senato, non esiste più la precedente differenza secondo cui per eleggere il Senato bisognava avere almeno 25 anni. Il voto è collegato alla maggiore età, come per la Camera.

Resta invece il requisito per essere eletti senatori: bisogna avere compiuto **40 anni**.

Articolo 59

Testo

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Spiegazione

L'articolo 59 disciplina i **senatori a vita**.

Chi è stato Presidente della Repubblica diventa automaticamente senatore a vita, salvo rinuncia.

Inoltre, il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che abbiano dato altissimo prestigio alla Patria nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.

La Costituzione stabilisce anche un limite: i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica non possono essere complessivamente più di cinque in carica.

Articolo 60**Testo**

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Spiegazione

L'articolo 60 stabilisce la durata ordinaria delle Camere: **cinque anni**.

Questa durata si chiama **legislatura**. Al termine della legislatura, salvo scioglimento anticipato, si tengono nuove elezioni.

La proroga della durata delle Camere è possibile solo in un caso eccezionale: la guerra. Serve una legge e non basta una decisione politica ordinaria.

Articolo 61**Testo**

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Spiegazione

Questo articolo regola il passaggio tra una legislatura e la successiva.

Le nuove elezioni devono svolgersi entro **70 giorni** dalla fine delle Camere precedenti. Le nuove Camere devono riunirsi entro **20 giorni** dalle elezioni.

Fino alla riunione delle nuove Camere, quelle precedenti restano in funzione. Questo si chiama **prorogatio**: serve a evitare vuoti di potere e garantire continuità istituzionale.

Articolo 62

Testo

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Spiegazione

L'articolo 62 disciplina la convocazione delle Camere.

Le Camere si riuniscono automaticamente, cioè "di diritto", il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Possono però essere convocate anche in via straordinaria, su iniziativa del Presidente della Camera interessata, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti.

Se una Camera viene convocata in via straordinaria, anche l'altra è convocata automaticamente. Questo conferma il legame tra i due rami del Parlamento.

Articolo 63

Testo

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Spiegazione

Ogni Camera elegge il proprio **Presidente** e il proprio **Ufficio di presidenza**.

Il Presidente dirige i lavori parlamentari, garantisce il rispetto del regolamento e rappresenta la Camera di appartenenza.

Quando deputati e senatori si riuniscono insieme in seduta comune, la presidenza è affidata al Presidente della Camera dei deputati e al suo Ufficio di presidenza.

Articolo 64

Testo

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Spiegazione

L'articolo 64 riguarda il funzionamento interno delle Camere.

Ogni Camera adotta il proprio regolamento con maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina i lavori parlamentari: discussioni, votazioni, commissioni, tempi e procedure.

Le sedute sono pubbliche, perché il Parlamento deve operare in modo trasparente davanti ai cittadini. Tuttavia, in casi particolari, può essere deliberata la seduta segreta.

Perché una deliberazione sia valida, deve essere presente la maggioranza dei componenti: questo è il **numero legale**. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione richiede una maggioranza speciale.

I membri del Governo possono partecipare alle sedute parlamentari e devono essere ascoltati quando lo chiedono.

Articolo 65**Testo**

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Spiegazione

L'articolo 65 rinvia alla legge la disciplina dei casi in cui una persona non può essere eletta o non può mantenere contemporaneamente certe cariche.

L'**ineleggibilità** riguarda situazioni che impediscono di essere eletti. L'**incompatibilità** riguarda situazioni in cui una persona, pur eletta, deve scegliere tra due incarichi non cumulabili.

Il secondo comma è chiaro:
nessuno può essere contemporaneamente deputato e senatore.

Articolo 66**Testo**

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Spiegazione

Ogni Camera verifica la regolarità dell'elezione dei propri membri.

Questo significa che Camera e Senato giudicano sui titoli di ammissione dei parlamentari e sulle eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità sorte dopo l'elezione.

È una forma di autonomia parlamentare: le Camere controllano la composizione dei propri membri secondo le regole stabilite dalla legge.

Articolo 67**Testo**

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Spiegazione

Questo articolo contiene il principio del **divieto di mandato imperativo**.

Il parlamentare non rappresenta solo il partito, il collegio elettorale o il gruppo che lo ha sostenuto: rappresenta la **Nazione**.

“ senza vincolo di mandato” significa che non può essere giuridicamente obbligato a votare in un certo modo da partiti, elettori o gruppi di interesse. Può assumersi responsabilità politiche, ma non è revocabile per il modo in cui vota.

Questo principio tutela la libertà del parlamentare, anche se nella pratica politica il rapporto con i partiti rimane molto importante.

Articolo 68**Testo**

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Spiegazione

L'articolo 68 disciplina le garanzie dei parlamentari.

Il primo comma contiene l'**insindacabilità**: deputati e senatori non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questo serve a garantire libertà di parola e di voto in Parlamento.

Gli altri commi riguardano l'**immunità parlamentare** in senso stretto. Per arrestare, perquisire o sottoporre a intercettazioni un parlamentare serve l'autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo casi particolari come una condanna definitiva o la flagranza di un reato con arresto obbligatorio.

Lo scopo non è creare privilegi personali, ma proteggere l'indipendenza del Parlamento da possibili pressioni o abusi da parte di altri poteri.

Articolo 69

Testo

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Spiegazione

L'articolo 69 prevede che i parlamentari ricevano un'indennità.

La ragione costituzionale è permettere anche a chi non è ricco di svolgere il mandato parlamentare. Senza un'indennità, solo persone con mezzi economici propri potrebbero dedicarsi stabilmente alla funzione parlamentare.

L'importo e la disciplina dell'indennità sono stabiliti dalla legge.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I – Il Parlamento

Sezione II – La formazione delle leggi

Articolo 70

Testo

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Spiegazione

L'articolo 70 stabilisce il principio del **bicameralismo legislativo**: le leggi dello Stato sono approvate da entrambe le Camere, Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

“Collettivamente” significa che nessuna delle due Camere, da sola, può approvare definitivamente una legge ordinaria. Il testo deve essere approvato nello stesso identico contenuto da entrambe.

Articolo 71

Testo

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Spiegazione

L'articolo 71 dice chi può proporre una legge.

L'iniziativa legislativa spetta al **Governo**, ai **parlamentari** e ad altri organi previsti da leggi costituzionali. Inoltre, anche il popolo può proporre una legge.

La proposta popolare richiede almeno **50.000 elettori** e deve essere scritta in forma di articoli, cioè come un vero progetto di legge. Questo è uno strumento di partecipazione democratica diretta.

Articolo 72

Testo

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Spiegazione

L'articolo 72 regola il procedimento ordinario di approvazione delle leggi.

Normalmente, un disegno di legge viene prima esaminato da una **commissione parlamentare**, poi discusso e votato dall'assemblea della Camera interessata.

L'approvazione avviene articolo per articolo e poi con votazione finale.

Sono possibili procedimenti abbreviati per i disegni di legge urgenti.

In alcuni casi, l'approvazione può essere affidata direttamente a una commissione, ma con garanzie: il Governo, una minoranza qualificata dei parlamentari o una parte della commissione possono chiedere che il testo torni all'assemblea.

Per alcune materie importanti la procedura normale in aula è sempre obbligatoria: leggi costituzionali, leggi elettorali, deleghe legislative, ratifica di trattati internazionali, bilanci e consuntivi.

Articolo 73

Testo

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Spiegazione

Dopo l'approvazione parlamentare, la legge deve essere **promulgata** dal Presidente della Repubblica.

La promulgazione è l'atto con cui il Presidente attesta formalmente che la legge è stata approvata e ne ordina la pubblicazione.

Di regola, la promulgazione avviene entro un mese. Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Articolo 74**Testo**

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Spiegazione

L'articolo 74 attribuisce al Presidente della Repubblica un potere di **rinvio** della legge alle Camere.

Se il Presidente ritiene che vi siano problemi, per esempio di costituzionalità o di opportunità istituzionale, può chiedere al Parlamento una nuova deliberazione con un messaggio motivato.

Tuttavia, se le Camere approvano di nuovo la legge, il Presidente deve promulgarla. Il suo potere non è quindi un veto assoluto, ma una richiesta di riesame.

Articolo 75**Testo**

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Spiegazione

L'articolo 75 disciplina il **referendum abrogativo**.

Il popolo può chiedere di cancellare, in tutto o in parte, una legge o un atto avente forza di legge. Servono **500.000 elettori** oppure **5 Consigli regionali**.

Non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum: sono escluse, per esempio, le leggi tributarie e di bilancio, le leggi di amnistia e indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Perché il referendum sia valido deve votare la maggioranza degli aventi diritto. Questo è il cosiddetto **quorum**. Inoltre, deve prevalere la maggioranza dei voti validi.

Articolo 76

Testo

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Spiegazione

L'articolo 76 riguarda la **delega legislativa**.

Normalmente le leggi sono fatte dal Parlamento. Tuttavia, il Parlamento può delegare il Governo ad adottare atti con forza di legge, chiamati **decreti legislativi**.

La delega deve però avere limiti precisi: deve indicare principi e criteri direttivi, deve valere per un tempo limitato e deve riguardare oggetti definiti. In questo modo il Governo non riceve un potere legislativo libero e illimitato.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la

conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Spiegazione

L'articolo 77 disciplina i **decreti-legge**.

Il Governo non può normalmente fare atti con valore di legge senza delega del Parlamento. Tuttavia, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare decreti-legge, che hanno efficacia immediata ma provvisoria.

Il decreto-legge deve essere presentato subito alle Camere per la conversione. Se non viene convertito in legge entro **60 giorni**, perde efficacia fin dall'inizio.

Questo strumento serve per situazioni urgenti, ma resta sottoposto al controllo del Parlamento.

Articolo 78

Testo

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Spiegazione

L'articolo 78 riguarda lo **stato di guerra**.

La decisione spetta alle Camere, cioè al Parlamento, non al Governo da solo. Una volta deliberato lo stato di guerra, le Camere conferiscono al Governo i poteri necessari per affrontare la situazione.

La norma conferma che anche nelle circostanze più gravi il potere deve restare dentro un quadro costituzionale.

Articolo 79

Testo

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Spiegazione

L'articolo 79 disciplina **amnistia e indulto**.

L'amnistia estingue il reato; l'indulto estingue o riduce la pena. Sono provvedimenti molto delicati, perché incidono sulla giustizia penale.

Per questo la Costituzione richiede una maggioranza molto alta: i **due terzi dei componenti di ciascuna Camera**, sia per ogni articolo sia per la votazione finale.

La legge deve stabilire il termine di applicazione e non può riguardare reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge, per evitare effetti di incentivo alla commissione di reati.

Art. 80

Testo

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Spiegazione

L'articolo 80 stabilisce quando il Parlamento deve autorizzare la ratifica dei trattati internazionali.

Non tutti i trattati richiedono una legge parlamentare, ma la richiedono quelli più importanti: trattati politici, trattati che

prevedono arbitrati o giudizi internazionali, trattati che modificano il territorio, comportano spese pubbliche o richiedono modifiche legislative.

La norma assicura che le scelte internazionali più rilevanti siano controllate dal Parlamento.

Articolo 81

Testo

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Spiegazione

L'articolo 81 riguarda il **bilancio dello Stato**.

La Costituzione richiede l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto dell'andamento dell'economia. Questo significa che la politica di bilancio deve considerare sia le fasi difficili sia quelle favorevoli.

Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo in casi specifici: per considerare il ciclo economico o in presenza di eventi eccezionali, con autorizzazione parlamentare a maggioranza assoluta.

Ogni legge che comporta nuove spese deve indicare come finanziarle. Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio, cioè la gestione temporanea del bilancio quando la legge di bilancio non è approvata in tempo, può durare al massimo quattro mesi.

Articolo 82

Testo

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Spiegazione

L'articolo 82 disciplina le **commissioni parlamentari d'inchiesta**.

Ciascuna Camera può istituire commissioni per indagare su questioni di pubblico interesse: fenomeni criminali, disastri, inefficienze amministrative, crisi sociali o altri fatti rilevanti.

La commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, così da garantire il pluralismo politico.

Le commissioni d'inchiesta hanno poteri molto forti: possono procedere con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, il loro scopo non è sostituire i giudici, ma accertare fatti di interesse pubblico e politicoistituzionale.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo II – Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Testo

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. **Spiegazione**

Il Presidente della Repubblica non è eletto direttamente dai cittadini, ma dal **Parlamento in seduta comune**, cioè deputati e senatori riuniti insieme.

Partecipano anche rappresentanti delle Regioni: tre per ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno. Questo serve a coinvolgere anche le autonomie territoriali nell'elezione del Capo dello Stato.

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini serve una maggioranza molto alta, i due terzi dell'assemblea; dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta. La Costituzione vuole così favorire una scelta ampia e condivisa.

Articolo 84

Testo

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Spiegazione

L'articolo 84 stabilisce i requisiti per diventare Presidente della Repubblica.

Può essere eletto ogni cittadino italiano che abbia almeno **50 anni** e goda dei diritti civili e politici.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra: chi diventa Presidente deve dedicarsi esclusivamente a quella funzione, senza cumulare altri incarichi.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono stabiliti dalla legge. La dotazione riguarda i mezzi necessari al funzionamento della Presidenza della Repubblica.

Articolo 85

Testo

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Spiegazione

Il mandato del Presidente della Repubblica dura **sette anni**. La durata è più lunga di quella delle Camere, che è di cinque anni: questo rafforza il ruolo di garanzia e continuità del Presidente.

Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune con i delegati regionali per eleggere il successore.

Se le Camere sono sciolte o vicine alla fine della legislatura, si aspetta l'insediamento delle nuove Camere. Nel frattempo il Presidente uscente resta in carica con poteri prorogati, per evitare vuoti istituzionali.

Articolo 86

Testo

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Spiegazione

L'articolo 86 disciplina la **supplenza** del Presidente della Repubblica.

Se il Presidente non può esercitare le sue funzioni, queste vengono svolte temporaneamente dal **Presidente del Senato**.

Se invece l'impedimento è permanente, oppure il Presidente muore o si dimette, il Presidente della Camera deve indire l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni, salvo il caso in cui le Camere siano sciolte o prossime alla scadenza.

La norma garantisce la continuità dello Stato anche nei momenti più delicati.

Articolo 87

Testo

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Spiegazione

L'articolo 87 descrive molte funzioni del Presidente della Repubblica.

Il Presidente è il **Capo dello Stato** e rappresenta l'unità nazionale. Non è il capo del Governo e non dirige l'indirizzo politico quotidiano, ma svolge una funzione di garanzia, equilibrio e rappresentanza.

Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni, autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo, promulga le leggi, emana decreti e regolamenti, indice referendum.

Ha anche funzioni internazionali: accredita e riceve ambasciatori, ratifica trattati internazionali quando previsto.

Sul piano militare, ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede inoltre il Consiglio superiore della magistratura, può concedere la grazia, commutare pene e conferire onorificenze.

Il senso complessivo dell'articolo è che il Presidente collega e garantisce il funzionamento dei poteri dello Stato.

Articolo 88

Testo

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Spiegazione

L'articolo 88 attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di **sciogliere le Camere**.

Prima di farlo deve sentire i Presidenti delle Camere. Lo scioglimento può riguardare entrambe le Camere o anche una sola, anche se nella prassi lo scioglimento riguarda normalmente entrambe.

Il secondo comma contiene il cosiddetto **semestre bianco**: negli ultimi sei mesi del suo mandato il Presidente non può sciogliere le Camere. La ratio è evitare che il Presidente usi lo scioglimento per influenzare la propria eventuale rielezione o la fase finale del mandato.

C'è però un'eccezione: il divieto non vale se gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale coincidono, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 89**Testo**

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Spiegazione

L'articolo 89 prevede la **controfirma ministeriale**.

Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità politica e giuridica.

Questo principio è coerente con la forma di governo parlamentare: il Presidente è organo di garanzia, mentre la responsabilità politica dell'indirizzo governativo ricade sul Governo.

Per gli atti con valore legislativo e altri atti previsti dalla legge serve anche la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 90**Testo**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Spiegazione

L'articolo 90 disciplina la responsabilità del Presidente della Repubblica.

Il Presidente non è politicamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Questo dipende anche

dal fatto che gli atti presidenziali sono controfirmati dai ministri, che ne assumono la responsabilità.

Ci sono però due eccezioni gravissime: **alto tradimento e attentato alla Costituzione**.

In questi casi il Presidente può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, con maggioranza assoluta dei suoi membri. Il giudizio spetta poi alla Corte costituzionale nella composizione prevista dalla Costituzione.

Articolo 91

Testo

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Spiegazione

Prima di entrare ufficialmente in carica, il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti al Parlamento in seduta comune.

Il giuramento riguarda due obblighi fondamentali: **fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione**.

Questo atto ha un forte valore simbolico e giuridico: il Presidente assume il ruolo di garante dell'unità nazionale e della Costituzione.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo III – Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

Articolo 92

Testo

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Spiegazione

L'articolo 92 definisce la composizione del **Governo**.

Il Governo è formato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dai **ministri**. Insieme formano il **Consiglio dei ministri**, cioè l'organo collegiale che prende le decisioni più importanti dell'esecutivo.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio. Poi, su proposta del Presidente del Consiglio incaricato, nomina i ministri.

Questo articolo mostra che il Governo nasce da un equilibrio tra Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Parlamento.

Articolo 93**Testo**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Spiegazione

Prima di entrare ufficialmente in carica, il Presidente del Consiglio e i ministri devono prestare **giuramento** davanti al Presidente della Repubblica.

Il giuramento ha un valore solenne: chi governa si impegna a rispettare la Costituzione, le leggi e l'interesse generale della Repubblica.

Da quel momento il Governo può esercitare le sue funzioni, anche se deve poi ottenere la fiducia delle Camere secondo l'articolo 94.

Articolo 94**Testo**

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Spiegazione

L'articolo 94 è uno dei fondamenti della **forma di governo parlamentare** italiana.

Il Governo può restare in carica solo se ha la fiducia di entrambe le Camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

La fiducia o la sfiducia devono essere votate con una mozione motivata e con voto per appello nominale, cioè in modo trasparente: si sa come vota ogni parlamentare.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per chiedere la fiducia.

Il quarto comma è importante: se il Governo viene battuto su una singola proposta, non è automaticamente obbligato a dimettersi. Le dimissioni diventano costituzionalmente necessarie quando viene meno il rapporto fiduciario.

La mozione di sfiducia richiede la firma di almeno un decimo dei componenti della Camera interessata e non può essere discussa prima di tre giorni. Questo evita crisi improvvise o strumentali.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Spiegazione

L'articolo 95 chiarisce il ruolo del **Presidente del Consiglio**.

Il Presidente del Consiglio non è un semplice ministro tra gli altri: dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Deve mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, coordinando l'attività dei ministri. Questo è essenziale perché il Governo deve agire come organo unitario, non come somma disordinata di ministeri separati. I ministri hanno una doppia responsabilità: sono responsabili **collegialmente** degli atti del Consiglio dei ministri; sono responsabili **individualmente** degli atti del proprio ministero.

La legge disciplina la Presidenza del Consiglio, il numero dei ministeri, le loro competenze e la loro organizzazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Spiegazione

L'articolo 96 riguarda la responsabilità penale del Presidente del Consiglio e dei ministri per i cosiddetti **reati ministeriali**.

Se commettono reati nell'esercizio delle loro funzioni, non sono giudicati da un organo politico speciale, ma dalla **giurisdizione ordinaria**, cioè dai giudici comuni.

Serve però una previa autorizzazione della Camera competente, secondo le norme stabilite dalla legge costituzionale.

La norma cerca di bilanciare due esigenze: evitare l'impunità dei membri del Governo e, allo stesso tempo, impedire che l'azione giudiziaria sia usata in modo improprio contro l'attività politica del Governo.

Sezione II**La Pubblica Amministrazione**

Articolo 97**Testo**

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Spiegazione

L'articolo 97 stabilisce i principi fondamentali della **pubblica amministrazione**.

Il primo comma collega l'amministrazione pubblica all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il secondo comma contiene due principi essenziali: **buon andamento** e **imparzialità**.

Il buon andamento significa efficienza, correttezza, capacità di raggiungere risultati utili per i cittadini. L'imparzialità significa che la pubblica amministrazione deve agire senza favoritismi, discriminazioni o interessi di parte.

Gli uffici pubblici devono avere competenze e responsabilità definite. Infine, l'accesso agli impieghi pubblici avviene di regola tramite **concorso**, per garantire uguaglianza, merito e trasparenza.

Articolo 98**Testo**

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Spiegazione

L'articolo 98 afferma che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della **Nazione**, non di un partito, di un governo, di un gruppo privato o di un interesse personale.

Se un pubblico impiegato è anche parlamentare, non può ottenere promozioni se non per anzianità. Questo evita che la carriera amministrativa venga influenzata dall'attività politica.

L'ultimo comma consente alla legge di limitare l'iscrizione ai partiti politici per alcune categorie particolarmente delicate: magistrati, militari, polizia, diplomatici e consoli. Lo scopo è proteggere l'imparzialità e la neutralità di funzioni pubbliche essenziali.

Sezione III**Gli organi ausiliari**

Articolo 99**Testo**

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Spiegazione

L'articolo 99 disciplina il **CNEL**, cioè il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il CNEL è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive: lavoratori, imprese e altri soggetti del mondo economico e sociale.

Ha funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo nelle materie economiche e sociali. Può anche esercitare iniziativa legislativa, cioè proporre leggi, e contribuire alla preparazione della legislazione economica e sociale.

È chiamato "organo ausiliario" perché non esercita direttamente il potere legislativo o esecutivo, ma aiuta le istituzioni nelle decisioni.

Articolo 100

Testo

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Spiegazione

L'articolo 100 disciplina due organi molto importanti: **Consiglio di Stato** e **Corte dei conti**.

Il Consiglio di Stato ha una doppia funzione: da un lato è organo di consulenza giuridicoamministrativa del Governo; dall'altro svolge funzioni di giustizia amministrativa, cioè tutela i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti controlla la legittimità degli atti del Governo e la gestione del bilancio dello Stato. Controlla anche, nei casi previsti dalla legge, gli enti che ricevono contributi ordinari dallo Stato.

La Corte dei conti riferisce direttamente alle Camere, rafforzando il controllo democratico sulla spesa pubblica.

L'ultimo comma garantisce l'indipendenza di Consiglio di Stato e Corte dei conti rispetto al Governo. Questo è essenziale perché possano svolgere le loro funzioni con imparzialità.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo IV – La Magistratura

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

Articolo 101

Testo

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Spiegazione

L'articolo 101 afferma due principi fondamentali.

La giustizia è amministrata **in nome del popolo**, perché la funzione giurisdizionale appartiene all'ordinamento democratico e non a un potere personale del giudice.

Il secondo comma è decisivo: i giudici sono soggetti **soltanto alla legge**. Questo significa che non devono obbedire al Governo, ai partiti, all'opinione pubblica, alla stampa, a interessi privati o a pressioni esterne. Devono applicare la legge secondo Costituzione.

Articolo 102

Testo

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Spiegazione

L'articolo 102 stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata dai **magistrati ordinari**.

La Costituzione vieta i **giudici straordinari** e i **giudici speciali**. Questo divieto serve a impedire che, dopo un fatto o contro una determinata persona, venga creato un giudice "su misura".

Sono invece ammesse sezioni specializzate presso i giudici ordinari, per materie particolari, anche con la partecipazione di cittadini esperti.

L'ultimo comma consente forme di partecipazione popolare alla giustizia, come avviene ad esempio nelle Corti d'assise.

Articolo 103**Testo**

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Spiegazione

L'articolo 103 disciplina alcune giurisdizioni particolari.

Il **Consiglio di Stato** e gli altri giudici amministrativi tutelano il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, soprattutto quando sono coinvolti interessi legittimi. In alcune materie stabilite dalla legge possono occuparsi anche di diritti soggettivi.

La **Corte dei conti** giudica in materia di contabilità pubblica e in altre materie previste dalla legge. Ha un ruolo importante nel controllo dell'uso del denaro pubblico.

I **tribunali militari** hanno una giurisdizione più ampia in tempo di guerra. In tempo di pace, invece, giudicano solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Articolo 104**Testo**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Spiegazione

L'articolo 104 afferma l'autonomia e l'indipendenza della **magistratura**.

La magistratura non dipende dal Governo né dal Parlamento nell'esercizio della funzione giudiziaria. Questa indipendenza serve a garantire che i giudici possano decidere secondo legge e coscienza giuridica, senza pressioni esterne.

L'articolo disciplina anche il **Consiglio superiore della magistratura**, spesso abbreviato in CSM. Il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura.

È presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti in parte dai magistrati e in parte dal Parlamento.

Questa composizione mista cerca di bilanciare autonomia della magistratura e collegamento con il sistema democratico.

Articolo 105

Testo

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spiegazione

L'articolo 105 indica le principali competenze del **CSM**.

Il Consiglio superiore della magistratura si occupa della carriera dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e procedimenti disciplinari.

Queste competenze sono attribuite al CSM per evitare che il Governo possa controllare la carriera dei giudici e condizionarne l'indipendenza.

Articolo 106

Testo

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Spiegazione

L'articolo 106 stabilisce che i magistrati sono nominati tramite **concorso**. Il concorso serve a garantire imparzialità, competenza e accesso secondo criteri oggettivi.

La legge può prevedere anche magistrati onorari, cioè figure che svolgono funzioni giudiziarie in determinate materie o per determinati incarichi.

Il terzo comma consente, per meriti insigni, la nomina a consiglieri di cassazione di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107

Testo

I magistrati sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Spiegazione

L'articolo 107 garantisce l'**inamovibilità** dei magistrati.

Un magistrato non può essere spostato, sospeso o rimosso arbitrariamente. Servono decisioni del CSM, con garanzie di difesa, oppure il consenso del magistrato.

Questa garanzia serve a impedire pressioni: un giudice non deve temere trasferimenti o punizioni perché decide in un certo modo.

Il Ministro della giustizia può promuovere l'azione disciplinare, ma non decide direttamente la sanzione.

Il quarto comma afferma che i magistrati si distinguono solo per funzioni, non per gerarchie interne nel senso amministrativo comune. Questo rafforza l'indipendenza del singolo magistrato nell'esercizio della giurisdizione.

Articolo 108

Testo

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Spiegazione

L'articolo 108 stabilisce che l'organizzazione della giustizia deve essere regolata dalla **legge**.

Non può essere lasciata a decisioni arbitrarie o puramente amministrative. La legge deve anche garantire l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso queste giurisdizioni e delle persone esterne alla magistratura che partecipano all'amministrazione della giustizia.

È una norma di garanzia: la giustizia deve essere organizzata in modo stabile, legale e indipendente.

Articolo 109**Testo**

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Spiegazione

L'articolo 109 stabilisce che la **polizia giudiziaria** dipende funzionalmente dall'autorità giudiziaria.

Questo significa che, quando svolge attività di indagine o di esecuzione degli ordini dell'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria deve rispondere direttamente ai magistrati competenti.

La norma serve a rendere effettiva l'azione della giustizia e a garantire che le indagini non siano condizionate da interessi politici o amministrativi.

Articolo 110**Testo**

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Spiegazione

L'articolo 110 distingue tra indipendenza della magistratura e organizzazione dei servizi giudiziari.

Il CSM si occupa dello status e della carriera dei magistrati. Il Ministro della giustizia, invece, cura l'organizzazione e il funzionamento dei servizi: uffici, personale amministrativo, strutture, risorse e strumenti necessari al sistema giudiziario.

Il Ministro non può interferire nelle decisioni dei giudici, ma ha responsabilità sull'efficienza materiale e organizzativa della giustizia.

Sezione II**Norme sulla giurisdizione**

Articolo 111**Testo**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o

speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Spiegazione

L'articolo 111 è uno degli articoli più importanti in materia di processo. Stabilisce il principio del **giusto processo**.

Ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Questo significa che le parti devono poter conoscere, discutere e contestare gli elementi portati nel processo.

La Costituzione richiede anche la **ragionevole durata** del processo: una giustizia troppo lenta può diventare ingiustizia.

Nel processo penale, l'imputato deve essere informato dell'accusa, avere tempo per preparare la difesa, poter interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ottenere prove a favore ed essere assistito da un interprete se necessario.

L'articolo afferma anche che la prova penale deve formarsi nel contraddittorio. Non si può fondare la colpevolezza su dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente al confronto con la difesa.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere **motivati**: il giudice deve spiegare le ragioni della decisione.

Infine, contro sentenze e provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, salvo la particolare eccezione dei tribunali militari in tempo di guerra.

Articolo 112

Testo

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Spiegazione

L'articolo 112 stabilisce il principio dell'**obbligatorietà dell'azione penale**.

Quando il pubblico ministero viene a conoscenza di una notizia di reato e vi sono i presupposti di legge, deve esercitare l'azione penale. Non può scegliere liberamente chi perseguire e chi no sulla base di opportunità politica o personale.

Questo principio serve a garantire uguaglianza davanti alla legge e indipendenza della giustizia penale.

Articolo 113

Testo

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Spiegazione

L'articolo 113 garantisce la tutela del cittadino contro gli atti della **pubblica amministrazione**.

Se un atto amministrativo lede un diritto o un interesse legittimo, il cittadino deve poter ricorrere a un giudice. La pubblica amministrazione non è al di sopra della legge.

La tutela non può essere esclusa o limitata arbitrariamente. La legge stabilisce quali giudici possono annullare gli atti amministrativi e con quali effetti.

Questo articolo è essenziale per lo Stato di diritto: anche il potere pubblico deve poter essere controllato da un giudice indipendente.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 114

Testo

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Spiegazione

L'articolo 114 ridefinisce la Repubblica come un insieme di livelli istituzionali: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Non dice semplicemente che lo Stato “concede” poteri agli enti locali. Al contrario, riconosce che questi enti hanno una propria autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune è l'ente più vicino ai cittadini; le Province e le Città metropolitane svolgono funzioni di area vasta; le Regioni hanno anche poteri legislativi; lo Stato rappresenta il livello nazionale.

Il terzo comma riconosce Roma come capitale della Repubblica e rinvia alla legge statale la disciplina del suo ordinamento.

Articolo 115**Testo**

Abrogato.

Spiegazione

L'articolo 115 è stato abrogato dalla riforma del Titolo V del 2001.

Nel testo originario riconosceva le Regioni come enti autonomi. Dopo la riforma, questo principio è stato assorbito e ampliato soprattutto nell'articolo 114.

Articolo 116**Testo**

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Spiegazione

L'articolo 116 distingue tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale.

Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste hanno forme particolari di autonomia, fondate su statuti speciali approvati con legge costituzionale.

Il secondo comma precisa che il Trentino-Alto Adige/Südtirol è composto dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il terzo comma consente anche alle Regioni ordinarie di ottenere ulteriori forme di autonomia in alcune materie. Questo meccanismo è spesso chiamato **autonomia differenziata**. Richiede iniziativa della Regione, coinvolgimento degli enti locali, intesa con lo Stato e approvazione parlamentare a maggioranza assoluta.

Articolo 117

Testo

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Spiegazione

L'articolo 117 è uno degli articoli più complessi della Costituzione. Stabilisce come si dividono le competenze legislative tra Stato e Regioni.

Lo Stato ha competenza esclusiva in materie fondamentali per l'unità nazionale: politica estera, difesa, sicurezza, immigrazione, giustizia, moneta, cittadinanza, ordinamento civile e penale, livelli essenziali delle prestazioni, ambiente e beni culturali.

Ci sono poi materie di **legislazione concorrente**: lo Stato stabilisce i principi fondamentali, mentre le Regioni disciplinano il dettaglio. Rientrano qui, per esempio, tutela della salute, governo del territorio, professioni, protezione civile, energia, ordinamento sportivo e valorizzazione dei beni culturali.

Infine, alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale: tutte le materie non riservate espressamente allo Stato.

L'articolo disciplina anche il rapporto con l'Unione europea, la potestà regolamentare, la parità tra donne e uomini e la possibilità per le Regioni di stipulare intese con altre Regioni o accordi in ambiti internazionali secondo le regole stabilite dallo Stato.

Articolo 118

Testo

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Spiegazione

L'articolo 118 riguarda le funzioni amministrative, cioè l'attuazione concreta delle politiche pubbliche.

La regola di base è che le funzioni amministrative spettano ai **Comuni**, perché sono l'ente più vicino ai cittadini. Tuttavia, quando serve un livello più ampio per garantire unità ed

efficienza, le funzioni possono essere attribuite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato.

I principi guida sono:

sussidiarietà, cioè la funzione va svolta dal livello più vicino possibile ai cittadini; **differenziazione**, cioè si tiene conto delle diverse caratteristiche territoriali; **adequatezza**, cioè la funzione deve essere svolta dall'ente realmente capace di esercitarla.

L'ultimo comma riconosce anche la **sussidiarietà orizzontale**: le istituzioni devono favorire l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nello svolgimento di attività di interesse generale.

Articolo 119

Testo

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,

o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Spiegazione

L'articolo 119 disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa, ma devono rispettare l'equilibrio dei bilanci e i vincoli derivanti dall'Unione europea.

Gli enti territoriali possono avere tributi propri, entrate proprie e partecipazioni a tributi statali riferibili al loro territorio.

La Costituzione prevede anche un **fondo perequativo** per aiutare i territori con minore capacità fiscale, così da ridurre gli squilibri tra aree ricche e aree più deboli.

Lo Stato può destinare risorse aggiuntive e interventi speciali per promuovere sviluppo, coesione, solidarietà e diritti della persona.

L'indebitamento è ammesso solo per finanziare investimenti, non spesa corrente, e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 120**Testo**

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. **Spiegazione**

L'articolo 120 tutela l'unità economica e giuridica della Repubblica.

Le Regioni non possono creare barriere interne, dazi, ostacoli alla circolazione o limitazioni al diritto al lavoro nel territorio nazionale. L'Italia deve rimanere uno spazio unitario per persone, beni e lavoro.

Il secondo comma prevede i **poteri sostitutivi** del Governo. In casi gravi, il Governo può sostituirsi agli enti territoriali quando questi non rispettano obblighi internazionali o europei, quando vi sono pericoli per sicurezza e incolumità pubblica, oppure quando occorre garantire l'unità giuridica, economica e i livelli essenziali dei diritti civili e sociali.

Questi poteri devono essere esercitati secondo sussidiarietà e leale collaborazione, quindi non come prevaricazione ordinaria dello Stato sugli enti locali.

Articolo 121

Testo

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Spiegazione

L'articolo 121 descrive gli organi fondamentali della Regione.

Il **Consiglio regionale** è l'organo rappresentativo e legislativo della Regione. Approva le leggi regionali e può anche proporre leggi al Parlamento.

La **Giunta regionale** è l'organo esecutivo, cioè attua l'indirizzo politico e amministrativo regionale.

Il **Presidente della Giunta** rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali. Quando la Regione esercita funzioni amministrative delegate dallo Stato, il Presidente deve rispettare le istruzioni del Governo.

Articolo 122

Testo

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Spiegazione

L'articolo 122 regola l'elezione e lo status degli organi regionali.

La legge regionale disciplina il sistema elettorale, l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli organi regionali, ma deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

È vietato cumulare alcune cariche: non si può essere contemporaneamente consigliere o assessore regionale e parlamentare nazionale, europarlamentare o componente di altro Consiglio o Giunta regionale.

I consiglieri regionali godono di una garanzia simile all'insindacabilità parlamentare: non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Di regola, il Presidente della Giunta regionale è eletto direttamente dai cittadini, salvo diversa scelta dello statuto regionale. Il Presidente eletto nomina e revoca gli assessori.

Articolo 123**Testo**

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Spiegazione

L'articolo 123 disciplina lo **statuto regionale**.

Ogni Regione ha uno statuto che stabilisce la forma di governo regionale e i principi fondamentali della sua organizzazione.

Lo statuto disciplina anche strumenti di partecipazione, come iniziativa legislativa e referendum regionali, e regola la pubblicazione di leggi e regolamenti regionali.

L'approvazione dello statuto richiede una procedura rafforzata: due deliberazioni del Consiglio regionale, intervallate da almeno due mesi, e maggioranza assoluta.

Il Governo può impugnare lo statuto davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione.

È possibile anche un referendum popolare regionale se lo richiedono una quota di elettori o di consiglieri regionali. Infine, lo statuto deve disciplinare il Consiglio delle autonomie locali, organo di raccordo tra Regione ed enti locali.

Articolo 124

Testo

Abrogato.

Spiegazione

L'articolo 124 è stato abrogato dalla riforma costituzionale del 2001.

In origine prevedeva il Commissario del Governo presso la Regione, figura collegata al controllo statale sulle Regioni. Con la riforma del Titolo V, il rapporto tra Stato e Regioni è stato impostato maggiormente sull'autonomia e sulla leale collaborazione.

Articolo 125

Testo

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.

Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Spiegazione

L'articolo 125 riguarda la giustizia amministrativa regionale.

Prevede organi di giustizia amministrativa di primo grado nella Regione. Oggi questa funzione è svolta dai Tribunali amministrativi regionali, cioè i TAR.

I TAR giudicano controversie tra cittadini, imprese o enti e pubblica amministrazione, quando sono coinvolti interessi legittimi e, in certi casi, diritti soggettivi.

La Costituzione consente anche sezioni con sede diversa dal capoluogo regionale, per avvicinare la giustizia amministrativa ai territori.

Articolo 126**Testo**

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le

dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Spiegazione

L'articolo 126 disciplina lo scioglimento del Consiglio regionale, la rimozione del Presidente della Giunta e la sfiducia regionale.

Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Consiglio regionale o rimuovere il Presidente della Giunta quando siano stati compiuti atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta con una mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata a maggioranza assoluta.

Se il Presidente della Giunta è eletto direttamente dai cittadini, la sua caduta comporta anche lo scioglimento del Consiglio. È il principio spesso riassunto con l'espressione: **simul stabunt, simul cadent**, cioè insieme stanno, insieme cadono.

Articolo 127

Testo

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Spiegazione

L'articolo 127 disciplina i conflitti tra leggi statali e leggi regionali.

Se il Governo ritiene che una legge regionale invada competenze statali o superi i limiti della Regione, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni.

Allo stesso modo, una Regione può impugnare una legge statale o una legge di un'altra Regione se ritiene che leda la propria competenza.

La Corte costituzionale diventa così il giudice dell'equilibrio tra Stato e Regioni.

Articolo 128

Testo

Abrogato.

Spiegazione

L'articolo 128 è stato abrogato dalla riforma del Titolo V del 2001.

Nel testo originario riguardava l'autonomia di Province e Comuni nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Dopo la riforma, la disciplina dell'autonomia locale è stata collocata soprattutto negli articoli 114, 117, 118 e 119.

Articolo 129

Testo

Abrogato.

Spiegazione

L'articolo 129 è stato abrogato dalla riforma del Titolo V del 2001.

Originariamente riguardava Province e Comuni come circoscrizioni di decentramento statale e regionale. La nuova impostazione costituzionale valorizza gli enti locali come componenti autonome della Repubblica.

Articolo 130

Testo

Abrogato.

Spiegazione

L'articolo 130 è stato abrogato dalla riforma del Titolo V del 2001.

Nel testo originario prevedeva controlli sugli atti di Province, Comuni e altri enti locali da parte di organi regionali. La riforma ha superato quel sistema di controlli preventivi generalizzati, in favore di una maggiore autonomia degli enti territoriali.

Articolo 131

Testo

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Spiegazione

L'articolo 131 elenca le Regioni italiane.

Le Regioni sono venti. Alcune sono a statuto ordinario, altre a statuto speciale. Le Regioni speciali sono Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli Venezia Giulia.

L'elenco costituzionale ha valore importante: modificare le Regioni non è una semplice scelta amministrativa, ma richiede il rispetto delle procedure costituzionali.

Articolo 131

Testo

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Spiegazione

L'articolo 132 disciplina la modifica delle Regioni e il passaggio di Province o Comuni da una Regione all'altra.

La fusione di Regioni o la creazione di nuove Regioni richiede una **legge costituzionale**, il parere dei Consigli regionali, la

richiesta di un certo numero di Consigli comunali e un referendum favorevole delle popolazioni interessate.

Il secondo comma riguarda il distacco di Province o Comuni da una Regione e la loro aggregazione a un'altra. Anche qui serve il referendum delle popolazioni interessate, una legge della Repubblica e il parere dei Consigli regionali.

La Costituzione protegge così la stabilità del territorio, ma consente modifiche se c'è una volontà democratica chiara delle comunità coinvolte.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Spiegazione

L'articolo 133 riguarda le modifiche territoriali di Province e Comuni.

Per cambiare le circoscrizioni provinciali o istituire nuove Province serve una legge dello Stato, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione interessata.

Per i Comuni, invece, decide la Regione con propria legge, dopo aver sentito le popolazioni interessate. La Regione può istituire nuovi Comuni, modificare i confini comunali o cambiare le denominazioni.

L'articolo conferma che l'organizzazione territoriale deve rispettare sia le istituzioni sia le comunità locali coinvolte.

Parte II**Ordinamento della Repubblica****Titolo VI – Garanzie costituzionali**

Sezione I**La Corte costituzionale**

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Spiegazione

L'articolo 134 stabilisce le funzioni principali della **Corte costituzionale**.

La Corte giudica se le leggi dello Stato e delle Regioni rispettano la Costituzione. Se una legge è incostituzionale, la Corte può dichiararla illegittima e quella norma cessa di avere efficacia.

La Corte giudica anche i conflitti di attribuzione, cioè i conflitti tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, oppure tra Regioni. Serve quindi a stabilire chi ha competenza a fare cosa.

Infine, la Corte giudica sulle accuse contro il Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla Costituzione, cioè alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Articolo 135**Testo**

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinari

amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Spiegazione

L'articolo 135 disciplina la composizione della Corte costituzionale.

La Corte è formata da **15 giudici**: un terzo nominato dal Presidente della Repubblica; un terzo eletto dal Parlamento in seduta comune; un terzo eletto dalle supreme magistrature.

Questa composizione mista serve a garantire equilibrio tra diverse istituzioni e indipendenza della Corte.

I giudici costituzionali devono essere scelti tra persone di altissima competenza giuridica: magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di diritto o avvocati con almeno venti anni di esercizio.

Restano in carica **9 anni** e non possono essere nominati di nuovo. Questo garantisce indipendenza, perché non devono cercare una riconferma.

La Corte elegge un proprio Presidente, che dura in carica tre anni, sempre nel limite del mandato complessivo come giudice costituzionale.

L'ultimo comma riguarda i giudizi contro il Presidente della Repubblica: in quel caso, ai giudici costituzionali si aggiungono sedici cittadini sorteggiati da un elenco formato dal Parlamento.

Articolo 136

Testo

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Spiegazione

L'articolo 136 spiega gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.

Quando una norma viene dichiarata incostituzionale, essa **cessa di avere efficacia** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Questo significa che la norma non può più essere applicata. La decisione viene pubblicata e comunicata al Parlamento o ai Consigli regionali interessati, perché possano intervenire con nuove norme se necessario.

La Corte, quindi, non fa ordinariamente le leggi, ma elimina dall'ordinamento le norme contrarie alla Costituzione.

Articolo 137**Testo**

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Spiegazione

L'articolo 137 rinvia a una legge costituzionale e a una legge ordinaria per regolare il funzionamento della Corte.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni per proporre giudizi davanti alla Corte, le forme, i termini e le garanzie di indipendenza dei giudici.

La legge ordinaria disciplina gli altri aspetti organizzativi e procedurali.

L'ultimo comma è molto importante: contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione. Le sue decisioni sono definitive. Questo garantisce certezza all'ordinamento costituzionale.

Sezione II**Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali**

Articolo 138**Testo**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Spiegazione

L'articolo 138 stabilisce come si può modificare la Costituzione.

La Costituzione non è immutabile, ma non può essere cambiata con una legge ordinaria. Serve una procedura aggravata.

Ogni Camera deve approvare la legge costituzionale o di revisione due volte, con almeno tre mesi di distanza tra le due votazioni. Nella seconda votazione serve almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Se nella seconda votazione non si raggiungono i due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale se lo chiedono un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali.

A differenza del referendum abrogativo, qui non è previsto un quorum di partecipazione: conta la maggioranza dei voti validi.

Se invece la legge è approvata da entrambe le Camere con maggioranza dei due terzi, non si fa referendum.

Articolo 139

Testo

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Spiegazione

L'articolo 139 pone il limite supremo alla revisione costituzionale: la forma repubblicana non può essere modificata.

Questo significa che l'Italia non può tornare alla monarchia attraverso una revisione costituzionale.

L'articolo protegge la scelta compiuta dal popolo italiano con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. È una clausola di chiusura: la Costituzione può essere modificata, ma non può negare la propria identità repubblicana fondamentale.

Disposizioni transitorie e finali

I

Testo

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

Spiegazione

Questa disposizione serviva a regolare il passaggio immediato alla nuova Costituzione.

Quando la Costituzione entrò in vigore, il **Capo provvisorio dello Stato** assunse le funzioni e il titolo di **Presidente della Repubblica**, fino all'elezione del Presidente secondo le nuove regole costituzionali.

II

Testo

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

Spiegazione

Normalmente, secondo l'articolo 83, all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano anche i delegati regionali.

Questa disposizione prevedeva un'ipotesi transitoria: se al momento della prima elezione presidenziale non fossero stati ancora costituiti tutti i Consigli regionali, il Presidente sarebbe stato eletto solo dai membri delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Spiegazione

Questa disposizione riguardava la **prima composizione del Senato** dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Prevedeva la nomina a senatori di alcune persone che avevano avuto un ruolo politico-istituzionale rilevante oppure che erano state colpite dal regime fascista.

La norma aveva una funzione storica e riparatrice: inserire nel nuovo Senato figure legate alla tradizione parlamentare prefascista, alla Costituente, alla Consulta Nazionale e alla lotta contro il fascismo.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

Spiegazione

Questa disposizione riguardava la prima elezione del Senato.

Il Molise veniva considerato come Regione autonoma ai fini della ripartizione dei senatori, anche nella fase iniziale dell'ordinamento repubblicano.

È una norma legata alla sistemazione territoriale e istituzionale del primo Parlamento repubblicano.

V**Testo**

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

Spiegazione

L'articolo 80 stabilisce che alcune categorie di trattati internazionali devono essere autorizzate dal Parlamento con legge.

Questa disposizione transitoria chiariva da quando tale regola avrebbe prodotto effetti, cioè dalla data di convocazione delle nuove Camere.

Serviva a evitare incertezze nel periodo di passaggio tra il vecchio e il nuovo ordinamento.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Spiegazione

Questa disposizione imponeva la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

La Costituzione, all'articolo 102, vieta i giudici straordinari e speciali, salvo le giurisdizioni ammesse. Per questo bisognava verificare e riordinare gli organi giudiziari speciali già esistenti.

Restavano salve le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

VII

Testo

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

Spiegazione

La disposizione VII regolava tre passaggi delicati.

Primo: fino alla nuova legge sull'ordinamento giudiziario, restavano provvisoriamente applicabili le norme precedenti.

Secondo: fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale, le controversie costituzionali venivano decise secondo le regole precedenti.

Terzo: per la prima composizione della Corte costituzionale, i giudici duravano in carica dodici anni e non erano soggetti alla rinnovazione parziale prevista per il funzionamento ordinario.

VIII

Testo

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Spiegazione

Questa disposizione riguardava l'attuazione delle Regioni e il passaggio di funzioni amministrative.

La Costituzione prevedeva Regioni dotate di autonomia, ma bisognava concretamente organizzare elezioni, uffici, personale e competenze.

La norma stabiliva che le elezioni regionali e provinciali dovessero essere indette entro un anno e che apposite leggi regolassero il trasferimento di funzioni e personale dallo Stato alle Regioni.

IX**Testo**

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

Spiegazione

Questa disposizione imponeva alla Repubblica di adeguare la legislazione esistente al nuovo sistema delle autonomie.

La Costituzione non si limitava a creare le Regioni in astratto: richiedeva che l'intero ordinamento legislativo venisse adattato alla nuova distribuzione dei poteri tra Stato, Regioni ed enti locali.

X**Testo**

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

Spiegazione

Questa disposizione riguardava il Friuli-Venezia Giulia.

Poiché si trattava di una Regione destinata ad avere autonomia speciale, la norma stabiliva che, in via provvisoria, si applicassero le regole generali del Titolo V, mantenendo però ferma la tutela delle minoranze linguistiche.

Il richiamo all'articolo 6 è importante: la protezione delle minoranze linguistiche è un principio fondamentale della Costituzione.

XI**Testo**

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Spiegazione

Questa disposizione consentiva, per i primi cinque anni, di modificare l'elenco delle Regioni con una procedura più flessibile rispetto a quella ordinaria dell'articolo 132.

Restava però necessario sentire le popolazioni interessate.

La norma serviva a permettere eventuali aggiustamenti territoriali nella fase iniziale della Repubblica.

XII**Testo**

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Spiegazione

Questa è una delle disposizioni più importanti dal punto di vista storico e politico.

Il primo comma vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. È una norma di difesa della democrazia repubblicana nata dopo la caduta del fascismo e la guerra.

Il secondo comma consentiva, per un periodo massimo di cinque anni, limitazioni al diritto di voto e all'eleggibilità per i responsabili del regime fascista. Era una deroga temporanea

all'articolo 48, giustificata dal passaggio dal regime autoritario alla democrazia costituzionale.

XIII

Testo

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avocati allo Stato.

I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Spiegazione

La disposizione XIII riguardava la Casa Savoia, cioè la famiglia reale della monarchia italiana.

Essa prevedeva forti limitazioni politiche e personali: esclusione dall'elettorato, divieto di cariche pubbliche, divieto di ingresso e soggiorno in Italia per alcuni membri, acquisizione allo Stato di determinati beni.

Questa disposizione nasceva dal contesto storico del passaggio dalla monarchia alla Repubblica e dalla responsabilità politica attribuita alla monarchia nel periodo fascista.

Va ricordato che le limitazioni personali relative all'ingresso e al soggiorno dei discendenti maschi di Casa Savoia sono state poi superate con legge costituzionale nel 2002. Il testo storico della disposizione resta però parte della Costituzione, con gli effetti modificati dalla revisione costituzionale.

XIV**Testo**

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

Spiegazione

Questa disposizione afferma che la Repubblica non riconosce i titoli nobiliari.

In una Repubblica democratica, lo status giuridico delle persone non può dipendere dalla nobiltà, dalla nascita o da privilegi aristocratici.

I predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 possono valere come parte del nome, ma non come titolo di privilegio.

La disposizione regola anche l'Ordine mauriziano e la soppressione della Consulta araldica, istituzioni legate al precedente ordinamento monarchico.

XV**Testo**

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

Spiegazione

Questa disposizione dava stabilità giuridica al decreto legislativo luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'ordinamento provvisorio dello Stato.

Era una norma di raccordo tra la fase provvisoria precedente e il nuovo ordinamento costituzionale.

XVI**Testo**

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

Spiegazione

Questa disposizione imponeva di rivedere e coordinare con la nuova Costituzione le precedenti leggi costituzionali non ancora abrogate.

Serviva a evitare contrasti tra il nuovo sistema repubblicano e norme costituzionali anteriori, nate in un contesto completamente diverso.

XVII**Testo**

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

Spiegazione

Questa disposizione disciplinava gli ultimi compiti dell'Assemblea Costituente dopo l'approvazione della Costituzione.

L'Assemblea doveva ancora occuparsi di materie importanti: legge elettorale del Senato, statuti regionali speciali e legge sulla stampa.

Fino alle nuove elezioni, poteva essere convocata per specifiche materie ancora di sua competenza. Restavano in funzione anche le Commissioni permanenti.

La norma serviva a garantire continuità legislativa e istituzionale fino all'insediamento del nuovo Parlamento.

XVIII

Testo

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Spiegazione

L'ultima disposizione stabilisce la promulgazione e l'entrata in vigore della Costituzione.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.

Il testo doveva essere esposto in ogni Comune per tutto il 1948, affinché ogni cittadino potesse conoscerlo.

L'ultimo comma ha un valore solenne: la Costituzione deve essere fedelmente osservata come **Legge fondamentale della Repubblica** da tutti i cittadini e da tutti gli organi dello Stato.

Sant'Ambrogio di Valpolicella

Anno domi, 2/04/2026